

I.C. STATALE - "G. PITRE" - CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Prot. 0007470 del 25/09/2024
VII (Uscita)



ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"GIUSEPPE PITRÈ"
ad Indirizzo Musicale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI



Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

Approvato con delibera n. 135 del Consiglio di Istituto del 20/09/2024

Via Kennedy, 37 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) Tel. 0924 31948

C.F. 80005050812 - C.U. UFC904 - C.M. TPIC814007

e mail: tpic814007@istruzione.it - tpic814007@pec.istruzione.it - sito web: www.giuseppepitre.edu.it

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO il D.lgs 297/1994;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTO il CCNL scuola;

VISTI gli artt. 2047 e 2048 c.c.;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione di un Regolamento per la vigilanza degli alunni;

ACQUISITA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto in data 20 settembre 2024 (delibera n. 135);

È EMANATO

il presente Regolamento che dispone le regole di comportamento relative alle modalità di accesso all'Istituto Scolastico I.C. GIUSEPPE PITRE ed alla vigilanza sugli alunni.

Il personale scolastico, gli alunni ed i genitori sono tenuti a conoscere ed applicare le norme contenute nel presente Regolamento.

Deve essere data massima diffusione del Regolamento, in particolare attraverso la pubblicizzazione mediante la bacheca elettronica e sul sito web della scuola.

Il Regolamento di Vigilanza integra quanto disposto dal Regolamento di Istituto e le disposizioni in materia di sicurezza.

PREMESSO CHE

- La vigilanza è un obbligo di tutto il personale scolastico che riguarda in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici.
- Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporre, attraverso il piano delle attività, l'organizzazione del personale ATA assicurando la vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche, qualora richiesto.
- Al Dirigente Scolastico spettano obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici per cui è di sua competenza adottare provvedimenti volti a far approvare un regolamento di Vigilanza dall'Organo Collegiale competente ovvero il Consiglio di Istituto.
- **Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.**

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Via Kennedy, 37 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) Tel. 0924 31948

C.F. 80005050812 - C.U. UFC904 - C.M. TPIC814007

e mail: tpic814007@istruzione.it - tpic814007@pec.istruzione.it - sito web: www.giuseppepitre.edu.it

DIDATTICA

Gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sugli allievi, accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla Scuola.

I docenti, per meglio vigilare sugli alunni ed accoglierli in classe, come previsto dal CCNL, sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., rubricato Danno cagionato dall'incapace, *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. Dispone l'art. 2048 c.c., rubricato Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità di cui ai predetti articoli, l'insegnante si libera solo se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza richiesta dal proprio ruolo e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (vedi *Cass. Civ., sez III, 18.4.2001, n. 5668*); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (vedi *Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916*).

La giurisprudenza, inoltre, ritiene che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'attività didattica debba, in casi di necessità ed urgenza, allontanarsi temporaneamente dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa e/o negligente vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi dal docente.

Ai genitori e alle persone non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione del Dirigente Scolastico. I collaboratori scolastici segnaleranno alla dirigenza situazioni

difforni informandosi sul nominativo del genitore o della persone che, pur avvisati, non rispettano le disposizioni.

I cancelli dovranno essere chiusi dopo l'ingresso degli alunni. Cancelli e portoni saranno costantemente vigilati dai collaboratori scolastici in servizio al piano terra di ciascun plesso.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Si dispone che presso l'ingresso della scuola sia sempre presente un collaboratore scolastico a vigilare sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni sui rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti.

Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà senza indugio nell'aula della lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Così facendo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. Si invitano, pertanto, i docenti interessati al cambio di turno, a non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio con il docente uscente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

Nei casi di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici devono vigilare sugli alunni dandone avviso al Dirigente Scolastico e ai referenti di plesso.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza è di competenza di quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo nell'aula o accanto alla porta, per poter vigilare sugli alunni. Durante l'intervallo, infatti, è richiesta una maggiore attenzione data l'inevitabile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigileranno il corridoio di competenza e i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Nel caso in cui la classe si rechi in cortile durante l'intervallo, il docente vigilerà durante l'intero percorso e non rimarrà in aula alcuno studente, nè sarà consentito a singoli studenti di farvi ritorno. Lo stesso docente accompagnerà gli alunni in classe al termine dell'intervallo per la ripresa delle lezioni.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita da scuola avviene per classi, sotto stretta vigilanza dei docenti e collaboratori scolastici.

All'uscita da scuola gli alunni, qualora non utilizzino lo scuolabus per il rientro, dovranno essere sempre prelevati da un genitore. Se i genitori sono impossibilitati possono delegare, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni, allegando copia dei documenti di riconoscimento che consegneranno alla segreteria didattica; questa predisporrà un elenco indicando per ciascun alunno le persone delegate; tale elenco sarà consegnato ai plessi.

I genitori o i delegati dovranno essere puntuali all'uscita da scuola affinché il ritiro dell'alunno avvenga in modo sicuro e tranquillo.

Se il genitore o il delegato si rende conto di fare ritardo (*non oltre i 5 minuti*), dovrà avvertire telefonicamente la scuola.

In assenza del genitore all'uscita e in mancanza di notizia di eventuale ritardo, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l'alunno al collaboratore scolastico e provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigilerà sull'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenta, il docente contatterà la segreteria affinché provveda ad avvisare le forze dell'ordine che cercheranno di rintracciare i genitori oppure prenderanno in consegna il minore.

I genitori della scuola secondaria di primo grado che desiderino autorizzare i propri figli minori a tornare a casa da soli dovranno farlo in forma scritta, mediante apposito modulo, nel quale forniranno le loro motivazioni, adeguatamente sostenute dalla valutazione del grado di autonomia e di maturità del minore e dalle condizioni di contesto, sollevando l'Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma dalla scuola.

I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

6. USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

Nel caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi

di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla portineria, il collaboratore presente in portineria farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto, avviserà il collega del piano che provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione.

7. MENSA E DOPOMENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico coadiuvati dai collaboratori scolastici.

8. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni:

- **In caso di malessere o malore lieve**, l'alunno viene assistito dal personale addetto al Primo Soccorso. Se tale malessere si risolve, l'alunno può rientrare in classe; in caso contrario sarà avvisata la famiglia affinché prelevi l'allievo o dia precise istruzioni su come agire.
- **In caso di incidenti o malori di una certa gravità**, sarà valutata da parte del docente presente la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare il 118. Se l'alunno deve essere portato al Pronto Soccorso e i genitori non sono ancora arrivati o sono irraggiungibili, l'alunno verrà accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.
- **Al verificarsi di un infortunio** gli insegnanti (o i collaboratori scolastici) devono produrre apposita dichiarazione dettagliata che descriva la dinamica dell'accaduto. È necessario fornire la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o di episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.
- **In caso di intervento medico e/o ospedaliero**, occorre informare la famiglia dello studente sulla necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.
- **In caso di attività esposte ad un rischio specifico**, il personale scolastico è tenuto ad adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

9. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (secondo quanto previsto dal protocollo somministrazione farmaci di questa Istituzione Scolastica)

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci,

- Organizza un incontro tra famiglia, personale scolastico e personale medico;

- Individua con il personale scolastico il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta e necessaria, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale scolastico in servizio, a garantire la somministrazione dei farmaci e dispone atto di nomina.

10. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, LABORATORI, AULA MAGNA

Durante il tragitto classe – palestra, laboratori, aula magna e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al personale docente.

11. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, la vigilanza sugli alunni dovrà essere costantemente garantita dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo casi in cui si rendesse necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione alle visite guidate o ai viaggi di istruzione di uno o più studenti portatori di handicap, sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare un elemento di riconoscimento (es. cappellino, maglietta, etc.).

12. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI POMERIDIANE

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane di strumento curricolari spetta ai docenti di strumento e ai collaboratori scolastici in servizio ai piani. Gli studenti non dovranno mai rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari svolte a scuola dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno a scuola all'inizio dell'attività, accolti nell'atrio dal docente e saranno dallo stesso accompagnati in aula. Gli studenti non dovranno mai rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola/famiglia ma, qualora fossero costretti a farlo, dovranno vigilare su di essi personalmente e non dovranno lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile della scuola. In tali situazioni, la scuola non assume alcuna responsabilità di vigilanza e sorveglianza.

Il presente documento, approvato dal Consiglio d'Istituto, ha validità dal 20/09/2024 fino a nuova modifica. Viene pubblicato sul sito della scuola e nella sezione Regolamenti di Amministrazione Trasparente

Via Kennedy, 37 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) Tel. 0924 31948

C.F. 80005050812 - C.U. UFC904 - C.M. TPIC814007

e mail: tpic814007@istruzione.it - tpic814007@pec.istruzione.it - sito web: www.giuseppetre.edu.it